



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 22/04/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 487

Melendugno (Le) - L.R. 20/98. Turismo Rurale. Delibera di C.C. n. 23 del 06/03/03. Ditta Sicuro Valerio s.r.l. L'Assessore Dr. E. Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

""La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su "Turismo Rurale" considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree culturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale. L'Amministrazione Comunale di Melendugno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - comma 5, ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 06/03/03, su richiesta della ditta SICURO Valerio, il progetto di recupero dell'immobile rurale sito in c.da Borgagne, lungo la strada provinciale per Martano con annesse aree di proprietà riferite ai catastali fg. 81, p.lle -157, 162 da destinare a struttura ricettiva affittacamere, nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. e integrazioni e della L.R. n.11/99.

Il complesso rurale, come innanzi individuato, ricade in zona E1 Agricola; rispetto al vigente PUTT/Paesaggio regionale le aree per la maggior parte ricadono in ambito territoriale di valore distinguibile "C",

Il complesso rurale risulta costituito da n.2 corpi di fabbrica distinti, già destinati a residenza agricola. La destinazione d'uso prevista è del tipo extra-alberghiera, nella fattispecie di affittacamere, con previsione di n.2 unità abitative, inferiore a sette camere (come prescritto dalla citata l.r.) con le seguenti ulteriori destinazioni d'uso: sala ristoro, sala colazione, bar. In proposito, rilevata la prevalenza delle suddette destinazioni d'uso rispetto alla ricettività di posti letto, si prescrive l'incremento di unità abitative (posti letto) con previsione altresì dei servizi essenziali ai fini ricettivi.

Gli atti della variante di destinazione d'uso in questione sono stati pubblicati ai sensi della vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni giusta attestazione del segretario comunale in data 30.06.04.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici e Storici; parere favorevole in data 19.07.2002 prot. n.15322;
- Assessorato Regionale al Turismo: con nota n. 9268 del 17.12.03 parere favorevole.
- Parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta 25.02.2003
- Parere dell'Ufficio Tecnico reso, in atti, in senso favorevole.
- Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio gli immobili rurali e le relative aree di pertinenza, ricadono in Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante "C". Per l'A.T.E. interessato, il progetto di recupero, con le prescrizioni ad esso riferite, nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell' A.T.E. di riferimento "C", né interessa in modo diretto o indiretto Ambiti Territoriali Distinti.

Tutto ciò premesso, si rileva l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 del 17/05/83 e della L.R. 11 del 11/02/99 art 7; allo stesso modo, sotto il profilo urbanistico, con le prescrizioni di cui innanzi, si ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in questione in struttura ricettiva extra alberghiera: affittacamere in quanto persegue le finalità che la citata L.R. n.20/98 si prefigge.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dei manufatti rurali come innanzi individuati, limitatamente al cambio di destinazione d'uso e con le prescrizioni innanzi specificate.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come nelle premesse individuato, da destinare a struttura ricettiva (affittacamere) nei termini dell'art. 6 della L.n. 217/83 e art. 7 della L.R. n. 11/99, adottato dal Comune di Melendugno con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 06.03.2003,in variante al PRG vigente;

Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Melendugno del presente provvedimento;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

